

Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18848 del 04/07/2023 (Rv. 668335 - 01)

Capacità della persona fisica - incapacità naturale di intendere e di volere - atti compiuti da persona naturalmente incapace - Atto notarile - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Partecipazione all'atto rogato di un soggetto affetto da sordità - Dichiarazione della parte di essere parzialmente priva dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Ragioni.

L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c.e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18848 del 04/07/2023 (Rv. 668335 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2700, Cod_Proc_Civ_art_221